

STATUTO

“ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI ALFANELLO -

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

E' costituita l'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI ALFANELLO - Organizzazione di Volontariato”, di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo “ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI

ALFANELLO - ODV”.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o

ODV.

L' Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Alfanello (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non

comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito

semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di

utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi

prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci, svolge in favore

ALLEGATO ALL'ARTO

Registrato all'UT Brescia il

al n.

2889

serie 3

23/05/2012

AL DIRETTORE

Consiglio Provinciale

Consiglio Provinciale

IL FUNZIONARIO

(Sonia Catana Volpini)

Associazione Pensionati di Alfanello

Piazza Lodovico Pavoni, 7

25020 Alfanello (Bs)

Cod. Fisc.: 97006080177



di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- ☐ promuovere il miglioramento della qualità della vita delle persone anziane e pensionate del territorio in cui opera l'Associazione;
- ☐ organizzare occasioni di aggregazione, animazione e occupazione del tempo libero per le persone anziane e pensionate del territorio;
- ☐ organizzare ed effettuare un efficiente servizio di trasporto sociale da e per strutture di cura e diagnosi per persone in situazione di disagio, in particolare anziane;
- ☐ collaborare con altri enti pubblici e privati che perseguano finalità omologhe a quelle dell'Associazione.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione



potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di età superiore ai

quattordici anni compiuti, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del

Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità

dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di

adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o

senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà

essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al

Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la

stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli

eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il

termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso

il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la

deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli

interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro

sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che



sull'istanza si pronuncî l'Assemblea, alla prima riunione utile.	
ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.	
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere	
disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di	
recesso senza oneri per il socio.	
L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto	
nell'Assemblea.	
Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege, agli esercenti la	
responsabilità genitoriale.	
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle	
modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di	
limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del	
diritto di elettorato attivo e passivo.	
L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo	
prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti	
agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.	
L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,	
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno	
dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese	
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni	
ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.	
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
con l'Associazione.	



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al

loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o

specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le

norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per

iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei

partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro Soci.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le

modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza

dalla qualifica di soci, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e

sul Libro Soci.

Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli

organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso

con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua

adozione ed annotata nel Libro Soci.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro

sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio

Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione

d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle

malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la

responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale.

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo

sovano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno

tre mesi nel Libro Soci.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in

sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio

Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per

l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di

forma, purch� con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.	
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.	
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.	
L'Assemblea pu� riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purch� in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sar� stabilito in apposito Regolamento, purch� sia possibile verificare l'identit� del socio che partecipa e vota.	
ART. 10 – Assemblea ordinaria	
All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:	a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonch� del Presidente,
del Vice Presidente e del Segretario;	b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
c) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;	d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attivit�	dell'Associazione;
f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonch� l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;	

g) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio

preventivo;

h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla

competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con

la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in

seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o

per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a

maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno

diritto di voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di

legge.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione;

c. la devoluzione del patrimonio;

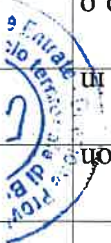
d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro

confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera



validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti in

proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita

con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera

con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per

delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a

seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a

maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori

non hanno diritto di voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di

legge.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a

sette membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni, possono essere

rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo

all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un

Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da

apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia

fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due

volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali

della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della

maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da

apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri

partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in

assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo

verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di

tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine

dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera

dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo

entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il

provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta

giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso

l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede



alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che

risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo,

nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile

ricorrevi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per

eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del

Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo,

comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua

assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del

Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle

elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo

ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena

che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità

ad esercitare uffici direttivi

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla

predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila

eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo

l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse

rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già

provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal

Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni, può essere rieletto e cessa dalla

carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio

del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare

il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione

nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione;

in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di

straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio

Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura

l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento

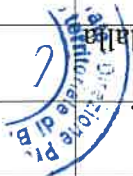
amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei

Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei

libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo





Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito

all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova

dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali.

Coadiuvava il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie

attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli

obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi

previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, può essere rieletto e cessa

dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo

esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le

categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio

dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora

previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla

Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di

ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il

controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per

lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;

- contributi pubblici e privati;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma

organizzata e continuativa;

- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse

generale;

- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale,

secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;

- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs.

117/17, nei limiti ex lege previsti;

- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;

- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite

dall'Associazione.

ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario,

depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a

causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio

Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al

compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che

autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di

esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di

ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal

rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico

e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme

del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di

riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico –

finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per

la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio

preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei

quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro

approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta

dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo

svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2

dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di

utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del

D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni



altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori	
L'Associazione tiene:	
il Registro dei Volontari;	
il Libro Soci;	
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;	
- il Libro degli Inventari.	
I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.	
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.	
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 23 – Scioglimento	
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia	

Sociale.

ART. 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero

insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione

o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà

rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei

quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di

Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto

su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità

di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss.

Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta

nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella

normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di

approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono

l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

(RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione

dell'Associazione nel predetto Registro.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Associazione
Pensionati di Alfianello
Chiarì Franco
Piazza Lodovico Pavoni, 7
25020 Alfianello (BS)
Cod. Fisc.: 97005080177

Bodini Paola

